



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

FLAIM GIORGIO, Giudice

in data 16/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/2023 depositato il 20/02/2023

proposto da

Ricorrente_1 - PIVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Municipia Spa - PIVA_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- FERMO AMMINISTRATIVO n. 000000

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede:

- che codesta onorevole Corte di Giustizia voglia annullare, previa sospensione, il provvedimento di fermo amministrativo testé impugnato ed intimare all' Agenzia delle Entrate Riscossione SpA la cancellazione dello stesso a proprie spese;
- che codesta Corte voglia sospendere l'eventuale fase esecutiva con condanna dell'Ufficio alla restituzione di quanto iscritto a titolo provvisorio se versato dal contribuente oltre rivalutazione ed interessi;
- che, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 31/12/2 n. 546, codesta On. Corte voglia condannare alle spese del procedimento, la Municipia SpA, in favore dell'avv. Difensore_1 che se ne dichiara antistatario;
- la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/92.

Resistente/Appellato: Conclusioni:

Il sottoscritto procuratore in virtù della procura della società Municipia SpA chiede:

che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I Grado adita proceda al rigetto del ricorso in quanto destituito in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia nella misura che l'On.le Corte riterrà equa, a favore del professionista officiato dichiarato distrattario.

Chiede altresì la trattazione in Camera di Consiglio della controversia in quanto meramente documentale. In via subordinata chiede alla medesima trattazione da remoto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 impugna il fermo amministrativo dell'autovettura Alfa Romeo targata Targa_1 iscritto da Municipia in data 13.01.20.

In via pregiudiziale la ricorrente dichiara che non le è mai stato notificato il provvedimento di fermo amministrativo né è mai stato notificato il prodromico preavviso di fermo necessario per l'iscrizione stessa.

La ricorrente sottolinea che se manca l'agente della notificazione e la relata dello stesso, non esiste giuridicamente alcuna notifica.

Lamenta inoltre l'assoluta inesistenza di iscrizione dei fermi su autovettura quale bene strumentale per una società di capitali; nel caso di specie l'autovettura sulla quale è stato iscritto il fermo è l'unico mezzo di cui dispone la società per l'esercizio delle sue attività.

Parte ricorrente chiede che la Corte di Giustizia annulli, previa sospensione, il provvedimento di fermo amministrativo e che sospenda l'eventuale fase esecutiva con condanna dell'Ufficio alla restituzione di quanto iscritto a titolo provvisorio.

Costituitasi in giudizio la Municipia SpA, società mandataria del RTI "Municipia SpA - Abaco SpA", precisa, per quanto riguarda il termine di decadenza, che sulla base dell'iscrizione a ruolo ha provveduto

tempestivamente alla notifica delle cartelle.

In merito al difetto di motivazione parte resistente sottolinea che l'atto impugnato contiene tutte le informazioni utili per comprenderne la portata.

Per quanto riguarda la mancata notifica degli atti presupposti parte resistente precisa che tali doglianze fanno riferimento ad atti di competenza specifica della Regione Campania.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di fermo annotato al PRA in data 13.01.2020 sull'autovettura targata Targa_1 con riferimento ad un importo di € 517,11.

La ricorrente eccepiva il fatto di non aver mai ricevuto notifiche né con riferimento ad un eventuale preavviso di fermo, né al prodromico avviso di accertamento.

Con proprie controdeduzioni parte resistente contestava le eccezioni formulate da controparte con atto nel quale vi erano riferimenti che possono essere definiti generali e vaghi, senza alcun riferimento al caso di specie.

La Corte rileva inoltre il fatto che manca assolutamente la prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo, così come la notifica del fermo.

Pertanto si deve ritenere incardinato il ricorso sulla base della conoscenza dell'atto, del tutto verosimilmente verificatosi come dichiarato dalla società ricorrente e non contestato da controparte.

Pertanto, come si può rilevare dalla visura del PRA allegata agli atti, la società ricorrente ha impugnato uno solo dei titoli in base ai quali sono stati iscritti plurimi provvedimenti di fermo sulla stessa autovettura.

Dall'esplicita disamina della fattispecie non può che derivare l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente peraltro a quanto iscritto in data 13.01.2020 per la somma di € 547,11, essendovi domanda esclusivamente sul punto specifico.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di fermo limitatamente a quanto iscritto in data 13.01.2020 per la somma di € 547,11.

Spese a carico di parte resistente determinate in € 350,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Trento, 16 giugno 2023